



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione di Como

Nucleo Volontariato / Protezione Civile

Nr. 24/16 di Prot.22

22100 Como, li 07 dicembre 2022

Verbale assemblea straordinaria dei soci.

Il Comitato Esecutivo del Nucleo Volontariato e P.C. Associazione Nazionale Carabinieri – Como ODV avente sede in Como, via A.Volta n.32 presso la Sezione ANC di Como, convoca in data 07 dicembre 2022, presso l'Asilo Nido "La Nuvoletta" di Como in Via Varesina n.1, alle ore 17.00 in prima convocazione e ore 20.30 in seconda convocazione, un' assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Variazione Statuto relativo l'adeguamento per l'iscrizione ai RUNTS;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti di persona i cinque Soci, facenti parte dei membri costituenti il Comitato Esecutivo del Nucleo Volontariato e P.C. Associazione Nazionale Carabinieri – Como ODV (Bellinazzi Massimiliano; Cesaroni Paolo; Chiesa Marco; Diana Fabrizio; Diana Marzio).

Sono presenti di persona i signori Soci del Nucleo di Volontariato e P.C.:

Avagliano Francesco; Buono Marco; Calò Luca; Carugo Mario; Cusella Valeriano; Fuoco Rosa; Loche Masino; Lorenzini Giovanni; Marengo Marco; Molteni Giovanni; Parisotto Giulio; Ponzo Maurizio; Santoro Michele; Tavaglione Nicola; Vitelli Alessandra.

Sono presenti per delega, ritirata e allegata al verbale, i Soci:
Nessuno

Sono assenti giustificati:
Nessuno.

Si apre la riunione alle ore 20.30:

Costatata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, inizia la riunione ed il Presidente, App.s. Massimiliano Bellinazzi, ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti all'assemblea straordinaria per discutere i punti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da Segretario il Socio Marco Chiesa.

Primo punto:

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno atto a variare lo Statuto per uniformarlo a quanto richiesto dal RUNTS (Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore) in modo poi da poter procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva presentazione alla Provincia di Como per l'inserimento nel Registro Unico Nazionale.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n.20; contrari n.0; astenuti n.0 Soci, alla variazione statutaria.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che dispone di conservare agli atti.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'Art.82 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche.

Secondo punto:

Null'altro da aggiungere.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.48 del 07/12/2022, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Il Segretario

Il Presidente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione di Como

Nucleo Volontariato / Protezione Civile

I Soci:

- 1) Avagliano Francesco
- 2) Bellinazzi Massimiliano
- 3) Buono Marco
- 4) Calò Luca
- 5) Carugo Mario
- 6) Cesaroni Paolo
- 7) Chiesa Marco
- 8) Cusella Valeriano
- 9) Diana Fabrizio
- 10) Diana Marzio
- 11) Fuoco Rosa
- 12) Loché Masino
- 13) Lorenzini Giovanni
- 14) Marengo Marco
- 15) Molteni Giovanni
- 16) Parisotto Giulio
- 17) Ponzo Maurizio
- 18) Santoro Michele
- 19) Tavaglione Nicola
- 20) Vitali Alessandra

Registrazione a Como il 04/04/23 al N. 39

Serie 3° Esatto

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Erminia Prette

delega del Direttore Provinciale

Claudio Notti

Agenda del Ufficio Territoriale di Como

Entrate - Direzione Provinciale di Como

Il Presidente

App.s. Massimiliano Bellinazzi

Massimiliano Bellinazzi



Il Presidente

App.s. Massimiliano Bellinazzi

Massimiliano Bellinazzi



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI COMO

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. ANC – COMO ODV

STATUTO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO ALL'ATTO
REG. TO 11.04.01.2023
AL N. SERIE 3°

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Associazione è stata costituita il 24 gennaio 2015 come risulta dall'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di Como il 28 gennaio 2015 al n. 297 e successivi aggiornamenti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Como il 27 ottobre 2016 al n.3787 ed il 25 novembre 2019 al n.3235. L'Assemblea Straordinaria dei soci si è riunita il 07 dicembre 2022 per modificare lo Statuto ai sensi della trasmissione dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.M. 106/2020 - RUNTS) come da D.Lgs.117/2017 e s.m.i..

Art. 1

Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Como (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita un'organizzazione di volontariato denominata " **NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – COMO ODV** ", di seguito denominata Associazione.

2. La sede legale è ubicata in Via Alessandro Volta n.32 – 22100 COMO - Tel./Fax 031.268488 , i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2

Principi

1. L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo Art. 20.

2. Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale ai sensi dell' Art.5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all' Art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

- abitualmente, di raccolta riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - Agricoltura sociale, ai sensi dell'Articolo 2 Legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- L'attività prevalente è: la PROTEZIONE CIVILE ai sensi del Dlg. 1 e 2 gennaio 2018, e nell'ambito del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: Prevenzione, Prevenzione e Soccorso (ivi compreso il Soccorso Sanitario).
- Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:
- Supporto a manifestazioni socioculturali, religiose e sportive;
 - Organizzazione di attività ludiche per gli associati ed i loro familiari;
 - Organizzazione di pranzi e cene per gli associati ed i loro familiari;
 - la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
 - la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
 - il supporto in casi particolari ed eccezionali alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliari di regolazione del traffico e soccorso;
 - la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione", nonché al disagio sociale.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale secondo i principi di cui all'Art.2 del presente Statuto.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso: la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.
- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri.
- Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione, che non ha scopi di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Art. 4

Aderenti

Sono aderenti all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo. Gli eventuali aderenti, devono essere in regola con la quota associativa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto i

regolamenti dell'Associazione e le delibere degli Organi associativi.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato Esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per :

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie;
- in questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva;

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 5

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e le delibere legalmente adottate dall'organizzazione;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea degli Aderenti;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Arbitrale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di cui all'Art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In *prima convocazione* l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In *seconda convocazione* è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 19.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
 - approvare il bilancio Preventivo;
 - approvare il bilancio Consuntivo;
 - approvare le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

Art. 8

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea tra i soci ed è composto da cinque membri. Qualora decadesse o si dimettessero uno o più membri del Comitato Esecutivo e non vi fossero disponibilità dall'elenco dei non eletti, il Presidente indice un'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti.
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.
4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci Preventivo e Consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali Coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio Arbitrale.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo determina la decadenza dalla carica.
7. A sostituire il componente del Comitato Esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato Esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Articolo 7 comma 3 e Articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti, libro delle adunanze e deliberazioni degli aderenti e libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale delle attività", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Art. 11

Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.
Sotto la propria responsabilità:
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio Preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio Consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri nonché la registrazione della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12

Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
4. Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
 2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio Consuntivo.
 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
 4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
- Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Art. 14

Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Art. 15

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate soltanto per una volta.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio

medesimo.

Art. 16

Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci Preventivo e Consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come previsto nell'Art.13 commi 2 e 7 del D.Lgs. n.117 del 03 luglio 2017 e successive modificazioni.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza Nazionale o da Sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 2. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
 3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
 2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.
- Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20

Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'Associazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (Statuto) e sul proprio funzionamento (Regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore Provinciale o dall'Ispettore Regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la ODV non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

1. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adoterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 21

Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla ODV non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente Nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio Arbitrale.

Art. 22

Rapporti con l'ANC

1. L'Associazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato possono:
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato Esecutivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti -. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117, comma 3, Art.8 del Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'ANC.

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n.117, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione di volontariato previste dal Codice Civile.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI COMO

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. ANC – COMO ODV

REGOLAMENTO

NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. ANC – COMO ODV

REGOLAMENTO

Parte I Norme Generali

Art. 1

Presidente

E' un socio effettivo ANC e, preferibilmente, non Presidente di Sezione ANC.

Art. 2

Composizione del Comitato Esecutivo

In sede di elezione degli organi della ODV, la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo deve risultare composta da soci Effettivi ANC.

Art. 3

Socio “aggregato”

Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie all'assolvimento di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i soci ANC, possono essere “aggregati” *specialisti* che, pur non avendo i requisiti per essere soci (carabiniere in congedo, parente maggiormente prossimo di militare dell'Arma in servizio o in congedo) desiderano fare parte della ODV.

Le condizioni sono:

- a. debbono possedere una specializzazione *reale* (es. speleologi, sommozzatori, cinofili, ecc., nei Nuclei di Protezione Civile; musicanti nei gruppi di Volontariato; infermieri, medici, nei Gruppi Ambulanza e Protezione Civile);
- b. tale possibilità è da considerarsi *eccezionale*, cioè limitata a specifiche eventuali contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenze);
- c. la partecipazione non può riguardare l'organizzazione né la gestione della ODV (cioè non possono ricoprire cariche sociali).

Art. 4

Convenzioni

Possono essere stipulate, soltanto con enti pubblici di livello locale; con i privati, eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

Art. 5

Contenuto Convenzioni

Le convenzioni debbono:

- a. essere sottoscritte dal responsabile dell'Ente locale richiedente il servizio e dal Presidente ODV;

b. indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

Art. 6

Principi Convenzioni

Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.

Art. 7

Rimborso spese

L'eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla ODV, deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l'organizzazione e/o per la copertura assicurativa.

L'eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.

Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.

I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera.

Art. 8

Contributi alla sezione ANC

Nel caso che la ODV utilizzi sede e strutture della Sezione ANC, può essere previsto che parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.).

Art. 9

Uniforme

Quella approvata dalla Presidenza Nazionale ANC.

Volontariato: pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino "volontariato" rosso/bleu, cappellino bleu, scudetto del Nucleo di volontariato, bracciale.

Protezione Civile: tuta rosso/bleu, scudetto del nucleo e cappellino rosso (operativa); pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino "protezione civile" rosso/bleu, cappellino rosso e bracciale (rappresentanza).

Art. 10

Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l'uniforme, non sono ammessi altri distintivi.

In particolare, è vietato l'uso della fiamma dell'Arma, alambri, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalle e quant'altro si richiami all'abbigliamento impiegato dall'Arma.

Art. 11

Identificazione dell'incarico

Sul petto a destra, su apposito cartellino, dovrà essere specificato l'incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di settore, Capo squadra, Soccorritore, ecc.) oltre che il nominativo del volontario.

Art. 12

“Logo” ANC

Le ODV ANC sono autorizzate all'uso del “logo” ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.

Per l'eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza Nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il “logo” ANC è registrato.

Art. 13

Automezzi ANC

Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata l'apposito “logo” realizzato dalla Presidenza Nazionale ANC. La “livrea” dei medesimi deve essere completata con l'applicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una “saetta” rossa del tipo Radiomobile.

Art. 14

Denominazione

Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza Nazionale (es. “Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC – località ODV”). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.

Art. 15

Paletta segnaletica

L'uso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla Convenzione. La paletta, di proprietà dell'Ente territoriale locale, deve essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

Art. 16

Circoscrizione territoriale nell'attività delle ODV

In analogia alla Sezione nell'ambito della quale è stata costituita, la ODV esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.

Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:

- a. se programmati, esserlo di concerto con le sezioni competenti per territorio;
- b. per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a conoscenza *preventivamente* agli organi ANC competenti (Sezione, Coordinatore Provinciale) e al Presidente della Federazione Provinciale ODV.

Art. 17

Consistenza numerica delle ODV

L'esigenza di diversificare la presenza delle ODV sul territorio, richiede che venga posto un limite alla loro consistenza numerica. Da qui, l'esigenza, per le ODV ubicate in piccoli centri, di contenere il numero degli aderenti alla ODV *a non più di 50*; nei centri maggiori, tale numero è bene non superi le *100 unità*.

Art. 18

Adesione ad altri organismi di volontariato

E' precluso alla ODV ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre organizzazioni di volontariato nazionali, regionali e provinciali.

Il collegamento potrà essere fatto *soltanto* dalle Federazioni Provinciali, salvaguardando l'autonomia operativa. Nell'organizzazione militare, il riferimento è il *raggruppamento tattico* dei Carabinieri nell'ambito del Reggimento, cioè: i reparti CC mantengono autonomia operativa, ma coordinati a livello superiore.

Eventuali affiliazioni o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.

Art. 19

Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni, ancorché previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l'ANC.

L'uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sull'uniforme deve essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.

Art. 20

Relazioni periodiche

La ODV deve inviare alla Federazione Provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza della Consulta Nazionale ODV ANC:

a. trimestralmente, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;

b. entro il mese di febbraio, copia del Bilancio Consuntivo approvato dall'Assemblea;

L'osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla ODV;

Art. 21

Norme Operative

Le norme operative e d'impiego (parte II del Regolamento) predisposte dalla ODV devono essere approvate dalla Consulta Nazionale ODV ANC o, nelle more della istituzione, dalla Presidenza Nazionale ANC.

Parte II Norme Particolari

(da formulare a cura della o.v. e sottoporre all'approvazione)

